

STATUTO DELLA SOCIETÀ AMIU PUGLIA SpA

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. La società è denominata "Azienda Municipale Igiene Urbana PUGLIA SpA" o, in sigla, "AMIU PUGLIA SpA".
2. La Società ha sede legale e amministrativa in Bari e sede secondaria in Foggia.
3. L'Organo di Amministrazione può, previa autorizzazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, trasferire la sede legale e/o amministrativa in un comune diverso da quello di costituzione e di istituire secondarie.
4. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale nominale, assunto e interamente sottoscritto dal Comune di Bari e dal Comune di Foggia, ammonta a € 7.214.800,00 (euro settemilioniduecentoquattordicimilaottocento) ed è suddiviso in n. settantadue milacentotrentotto (72.148) azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 (euro cento) ciascuna.
2. La società è a totale capitale pubblico locale, con divieto di cessione di partecipazioni societarie a privati, finalizzata in prevalenza alla gestione di servizi degli enti locali soci nell'interesse delle comunità locali.
3. I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 cod. civ.
4. La Società può emettere prestiti obbligazionari previa delibera dell'assemblea straordinaria.
5. La Società, nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto e/o con diritto al rimborso.
6. In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea può decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale.
7. La Società può altresì acquisire da soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità alla normativa anche comunitaria vigente.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione di tutti i servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale.
2. A titolo di mera esemplificazione rientrano tra tali servizi:
 - a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al

recupero;

b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare dei rifiuti solidi urbani, gli assimilabili, gli speciali pericolosi e non, tra i quali gli industriali e sanitari, inclusi quelli allo stato liquido) compresa l'inertizzazione dei medesimi, nonché lo stoccaggio, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la gestione post-chiusura degli impianti esauriti o dismessi;

c) la progettazione, le verifiche sulla progettazione ai fini della validazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di trattamento dei rifiuti di cui sopra, compreso gli impianti e le reti a valle per la utilizzazione delle risorse prodotte o recuperate;

d) la gestione di tutte le attività destinate a consentire la raccolta, il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;

e) spazzamento, lavaggio ed igienizzazione delle strade e delle aree pubbliche o private compreso le aree complementari, nonché il servizio di sgombero neve dalle strade;

f) i servizi di trasporto, noleggio di veicoli, attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione dei mezzi e delle attrezzature;

g) installazione, manutenzione e pulizia dei bagni pubblici fissi e removibili nonché rimozione scritte murarie;

h) i servizi di valorizzazione ambientale, ivi compresi le attività di pulizia di aree a verde, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologie, la manutenzione e la gestione delle stesse;

i) pulizia e sanificazione ambientale, servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

l) pulizia e delle spiagge e litorali marini in genere, espurgo pozzi neri e svuotamento fosse biologiche, disintasamento e pulizia reti fognanti ed altri servizi ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati;

m) promozione, progettazione, validazione, costruzione, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi ausiliari e affini a quelli innanzi indicati attinenti all'oggetto sociale;

n) compimento di tutte le attività e operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

3. La Società può inoltre:

a) fornire consulenza, servizi ed assistenza tecnica ed amministrativa ad imprese, aziende, società, enti operanti in settori simili o collegati al proprio;

b) stipulare accordi anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;

c) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliora-

re le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;

d) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;

e) gestire le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

f) acquisire la funzione di centrale di committenza per altre società/amministrazioni, ove consentito dalla legislazione.

4. La società svolge le attività innanzi elencate (che hanno tutte ove svolte a favore di Enti pubblici territoriali carattere di servizi pubblici locali) su affidamento degli Enti pubblici Soci e - ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, *pro-tempore* vigente e nei limiti previsti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

A tale ultimo fine, almeno l'ottanta per cento del loro fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 c.c..

5. I rapporti tra la società e gli Enti soci sono regolati da apposite convenzioni (contratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dagli Enti soci.

6. La società può svolgere attività di studio o di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentale all'oggetto sociale.

7. La società può altresì compiere - nel rispetto della normativa vigente - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta o indiretta - di interessenze e partecipazioni in altra società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse.

8. È espressamente escluso il perseguimento in via principale di scopi di lucro in quanto, in ogni caso, la parte più rilevante delle attività della società deve essere rivolta alla collettività degli enti locali soci e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti medesimi.

9. La società, in considerazione delle finalità pubbliche e della natura pubblica delle funzioni da assolvere, nell'esercizio delle propria attività si obbliga al rispetto dei fonda-

mentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 4 - Rapporto con i Comuni soci

1. La Società svolge la propria attività prevalente in favore dei Comuni soci secondo le modalità proprie dell'affidamento in house dei servizi pubblici.

2. La disciplina dei servizi affidati alla società dai Comuni soci e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposito contratto di servizio.

3. I Comuni soci esercitano sulla società un controllo di gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi e in particolare:

a) definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;

b) possono convocare l'organo di amministrazione per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;

c) effettuano il monitoraggio sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;

d) analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per i bilanci degli enti;

e) organizzano un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra società ed enti soci, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

f) esplicano una generale attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo attraverso l'emanazione di direttive della Assemblea dei soci.

4. Il controllo sui servizi affidati alla società dai Comuni soci viene svolto anche attraverso gli strumenti negoziali tra cui il contratto di servizio, la carta dei servizi e le consultazioni periodiche con le associazioni di categoria.

5. Gli Enti locali soci fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Il Coordinamento dei Soci, di cui alla Convenzione stipulata tra gli Enti locali soci, definisce indirizzi operativi comuni, per quanto possibile coerenti con i suddetti obiettivi, e ne fa oggetto di un'unica delibera dell'Assemblea dei Soci. La società, al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi deliberati dalla Assemblea dei Soci, li recepisce

tramite propri provvedimenti da pubblicare sul sito istituzionale della società.

Art. 5 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita dai Sindaci dei Comuni Soci, o loro delegati, nella qualità di legali rappresentanti dei medesimi.
2. L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede legale e/o amministrativa ma esclusivamente su territorio nazionale, con le modalità di cui all'art. 2366 del codice civile oppure mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante posta elettronica certificata o a altro mezzo provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare.
3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale secondo quanto prescritto dall'art. 2366, commi 4 e 5, del c.c. .
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico, con le modalità di cui all'art. 2371 C.C., che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione, e in tale caso scelto tra i funzionari apicali dell'Azienda, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.
5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale.
6. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
7. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente.
8. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
9. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da parte degli Enti soci ai sensi dell'art. 2367 c.c., ovvero dal Coordinamento dei Soci.
10. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 del capitale sociale.
11. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

12. L'Assemblea dei soci, in ogni caso, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale quando:

- a) approva gli indirizzi ai quali il Consiglio di amministrazione è tenuto ad uniformarsi;
- b) autorizza la costituzione o la partecipazione ad altre società, previa delibera motivata dei Consigli Comunali degli Enti soci;
- c) approva, formulando eventuali osservazioni o correttivi, le Relazioni semestrali presentate dall'Organo di amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo;
- d) delibera le modifiche dello statuto sociale;
- e) autorizza l'Organo di amministrazione ad assumere o cedere partecipazioni o rami di azienda;
- f) delibera in merito all'ingresso di nuovi soci.
- g) nomina il soggetto che svolge l'attività di revisione legale e ne determina il compenso.

13. L'Assemblea dei soci delibera altresì su tutte le altre materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile.

14. Ai componenti degli organi sociali è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

15. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

16. I provvedimenti di nomina e di revoca di uno o più componenti degli organi sociali, sono adottati dai soci ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. La nomina ex art. 2449 c.c. diviene operativa con l'accettazione.

Art. 6 - Organo di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dai soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità .

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

2. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata in carica dell'Organo di amministrazione, che comun-

que non può essere superiore a tre esercizi, con scadenza coincidente con la data dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancati.

3. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo di amministrazione dura in carica per non più di un triennio e può essere riconfermato per un ulteriore triennio.

5. Il compenso spettante all'Organo di amministrazione è determinato dalla Assemblea dei soci entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli Enti. Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

6. Agli Amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

7. L'Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, revocare per giusta causa l'Organo di amministrazione, ovvero solo uno o più componenti dello stesso, nel caso di inadempimento di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché dalle direttive dell'Assemblea, ovvero quando pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assenso dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Art. 7 - Poteri ed obblighi dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è munito dei poteri di gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che sono riservati all'Assemblea e quelli che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

3. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio

di Amministrazione predispone lo schema del Bilancio previsionale annuale e pluriennale.

5. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone lo schema della Relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

7. L'organo di amministrazione appronta specifici "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società rende edotti immediatamente i soci ed adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, C.C..

8. L'organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

9. Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente adottati, sono indicati nella "Relazione sul governo societario".

10. Qualora l'Organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

Art. 8 - Riunioni dell'Organo di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e, obbligatoriamente, quando ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare almeno due consiglieri o il Collegio sindacale. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante posta elettronica o altro mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.
4. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere trasmesso, per conoscenza, ai Comuni Soci.

Art. 9 - Deliberazioni dell'Organo di amministrazione

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
2. Al presidente compete constatare che il Consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare nonché, dirigere e regolare la discussione e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese.
4. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
6. Le sedute dell'Organo di amministrazione non sono pubbliche.
7. Il Direttore Generale e il Collegio dei sindaci intervengono alle sedute dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto ma con diritto di far inserire al verbale le proprie valutazioni.
8. Delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione è redatto processo verbale da un dipendente con funzioni di segretario, nominato dal presidente. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.
9. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal segretario.
10. Di ogni deliberazione assunta dall'Organo di amministrazione è data comunicazione ai Comuni soci entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione.
11. Ciascun Comune socio ha potere di impulso e propulsivo nei

confronti dell'attività deliberativa dell'Organo di amministrazione.

Art. 10 - Autorizzazioni all'Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, oltre che nei casi già indicati in precedenza, anche per il compimento dei seguenti atti:

- a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
- b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata, che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata;
- c) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero) Euro, anche se corrisposti in via pluriennale, non specificamente contenuti nella Relazione Previsionale approvata;
- d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
- e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara;
- f) costituzione di società, acquisto di partecipazioni, anche indirette e mediante aumento di capitale;
- g) stipula di patti parasociali;
- h) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime.

Le autorizzazioni di cui alle lettere h) ed f) sono rilasciate con le modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i..

Art. 11 - Relazione previsionale

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, predispone e invia a ciascun socio, per quanto di propria competenza, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dai Soci, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio di previsione dei soci. La Relazione previsionale è redatta anche ai fini del controllo di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016.

2. La Relazione Previsionale è approvata nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 10 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Conseguentemente l'Assemblea recepisce con proprio provve-

dimento la decisione del Consiglio Comunale entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 (trentuno) dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di approvazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

4. Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare nei limiti del Budget Economico della Relazione Previsionale dell'ultima Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione dei soci. Comunque in tal caso deve essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario della società.

Art. 12 - Bilancio di esercizio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge corredato della Relazione sull'andamento della gestione societaria prevista dall'art. 2428 cod. civ. e predispone la "Relazione sul governo societario" che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

3. L'Organo di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

4. Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dalla Assemblea, sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

5. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.

6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

Art. 13 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di presidente, e due supplenti nominati dai Soci ai sensi dell'art. 2449 del c.c.

2. Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli Enti. Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi dei sindaci, ove il

compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, ai sindaci dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

3. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e risponde direttamente ai soci della legalità dell'amministrazione.

4. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato per un ulteriore triennio.

5. Al Collegio sindacale si applica la disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 444 del 1994.

6. Il Collegio sindacale è costituito nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

7. Il componente del Collegio sindacale che surroga un sindaco anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

8. Il Collegio sindacale deve essere composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione semestrale del Consiglio di amministrazione sull'andamento gestionale e al Bilancio previsionale annuale e pluriennale.

10. Al Collegio sindacale non può essere attribuita anche la revisione legale dei conti della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale.

11. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

12. L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati degli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

13. Ciascun Sindaco può revocare con proprio provvedimento motivato uno o più componenti del Collegio sindacale solo per giusta causa in applicazione dell'art. 2400, comma 2, del codice civile, il tutto ai sensi dell'art. 2449 C.C.

Art. 14 - Direttore generale e struttura organizzativa

1. La società può avere un Direttore Generale al vertice della gerarchia dei lavoratori dell'azienda il quale opera in rapporto con gli amministratori dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.

2. L'affidamento dell'incarico al Direttore Generale è deliberato dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche la durata, che comunque non può eccedere il mandato dell'organo amministrativo, e il compenso.

3. Il Direttore Generale garantisce un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe che l'Organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.

4. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società. In particolare, il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società:

a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa ed economica della azienda;

b) esegue le deliberazioni dell'organo di amministrazione alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto;

c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

d) formula proposte all'Organo di amministrazione, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;

e) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;

f) dirige il personale e cura le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;

g) formula proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;

h) presenta semestralmente all'organo di amministrazione una relazione sull'andamento dell'azienda;

i) sovrintende all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative commissioni giudicatrici;

l) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo di amministrazione;

m) coadiuva l'Organo di amministrazione nella predisposizione dei Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

5. Nei casi di assenza prolungata del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da altro funzionario dell'azienda individuato dall'Organo di amministrazione.

6. I provvedimenti con i quali la società stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale sono adottati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs n. 165 del 2001 e sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

7. E' comunque fatto divieto di corrispondere al Direttore

Generale e ai dirigenti delle società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Art. 15 - Trasferimenti di azioni

1. Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

2. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante PEC indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione mediante PEC trasmessa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 17 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società pubbliche, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

Art. 18 - Competenza esclusiva

1. Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

F.to: Gianfranco Grandaliano, Luca Fornaro Notaio (col sigillo)